



ASSOHOLDING ACADEMY

GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DELLE HOLDING AI FINI DEL *DIRECT REPORTING* PER LA BANCA D'ITALIA

Barbara Cortese
Segretario Generale Assoholding

Per più informazioni

b.cortese@assoholding.it // +39 06 84 17 482

www.assoholding.it

SCHEMA NORMATIVO D'INSIEME

La Banca d'Italia è responsabile della compilazione delle statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale verso l'estero dell'Italia, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195 (G.U. n. 291 del 13.12.2008)

IL DIRECT REPORTING

- **Provvedimento della Banca d'Italia del 16 febbraio 2016 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.50 del 1° marzo 2016**



- **Provvedimento della Banca d'Italia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.152 del 1° luglio 2019**

SCHEMA NORMATIVO D'INSIEME

Le rilevazioni statistiche sono quattro:



- a) Transazioni Trimestrali Non Finanziarie (TTN)
- b) Eventi Mensili Finanziari (EMF)
- c) Operazioni Mensili Finanziarie (OMF)
- d) Consistenze Annuali Finanziarie (CAF)

“TRANSAZIONI TRIMESTRALI NON FINANZIARIE” (TTN)

Scopo del questionario:

Raccogliere informazioni sulle transazioni internazionali non finanziarie (riguardanti servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi), che le unità residenti in Italia realizzano con unità non residenti.

Struttura del questionario:

- **Dati morfologici e di bilancio**
 - **Contatti**
 - **Sezione I – Servizi, attività intangibili, trasferimenti unilaterali, salari e stipendi**
- **sottosezione 1 – Esportazioni / Importazioni per transazioni non finanziarie diverse dalle costruzioni –**
- **sottosezione 2 – Costruzioni in Italia e all'estero**

I dati da riportare devono riferirsi esclusivamente al **trimestre** in cui il servizio è erogato.

“EVENTI MENSILI FINANZIARI” (EMF)

Scopo del questionario:

Raccogliere informazioni su alcune tipologie di operazioni finanziarie internazionali che le imprese residenti in Italia realizzano con soggetti non residenti in Italia legati al segnalante da un rapporto di partecipazione diretta. Le operazioni finanziarie (“eventi”) oggetto della rilevazione sono relative a: acquisizioni/cessioni di quote di capitale sociale, ripianamenti perdite, aumenti di capitale, creazione di nuove società, delibera e distribuzione di dividendi. Vengono richieste inoltre informazioni relative a acquisizioni o cessioni di immobili da/a controparti non residenti

Struttura del questionario:

- **Contatti**
- **Sezione D - Attività verso l'estero**
 - **sottosezione D1** - Partecipazioni maggiori o uguali al 10% del segnalante nel capitale di società estere – Operazioni
 - **sottosezione D4** – Immobili – Operazioni
- **Sezione E - Passività verso l'estero**
 - **sottosezione E1** - Partecipazioni maggiori o uguali al 10% nel capitale della società segnalante – Operazioni

Le segnalazioni si riferiscono al **mese** in cui esse hanno luogo

“OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE” (OMF)

Scopo del questionario:

Raccogliere informazioni sulle operazioni mensili finanziarie internazionali che le imprese residenti in Italia realizzano con soggetti non residenti.

Riguardano principalmente:

crediti e debiti commerciali, conti e depositi, prestiti, titoli connessi con investimenti diretti, altre partecipazioni e strumenti derivati.

Struttura del questionario:

- **Contatti**
- **Sezione D – Attività verso l'estero**
→ **sottosezione D3 – Altre attività**
- **Sezione E – Passività verso l'estero**
→ **sottosezione E2 – Altre passività**

“OPERAZIONI MENSILI FINANZIARIE” (OMF)

- **Sezione F** – Titoli connessi con investimenti diretti e altre partecipazioni
 - **sottosezione F1** – Titoli di proprietà del segnalante emessi da soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta (Attività verso l'estero)
 - **sottosezione F2** – Titoli emessi dal segnalante di proprietà di soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta (Passività verso l'estero)
 - **sottosezione F3** – Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società estere (o da parte di soci esteri) con le quali il segnalante non intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta [Attività (Passività) verso l'estero]
- **Sezione G** – Strumenti derivati – Flussi netti

Le segnalazioni si riferiscono al mese in cui esse hanno luogo

“CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE” (CAF)

Scopo del questionario:

Raccogliere informazioni annuali sui dati morfologici e di bilancio del segnalante, sulle consistenze relative a partecipazioni attive e passive, immobili, titoli, prestiti, conti e depositi, crediti/debiti commerciali, strumenti derivati, altre attività e passività.

Struttura del questionario:

- **Dati morfologici e di bilancio**
- **Contatti**
- **Sezione D – Attività verso l'estero**
- **sottosezione D1** – Partecipazioni maggiori o uguali al 10% nel capitale di società estere
- **sottosezione D2** – Titoli di proprietà e/o in disponibilità emessi da soggetti non residenti non legati al segnalante da un rapporto di partecipazione e titoli di proprietà e/o in disponibilità emessi da soggetti residenti e depositati presso intermediari non residenti
- **sottosezione D3** – Altre attività

“CONSISTENZE ANNUALI FINANZIARIE” (CAF)

- sottosezione D4 – Immobili
- Sezione E – Passività verso l'estero
- sottosezione E1 – Partecipazioni maggiori o uguali al 10% nel capitale della società segnalante
- sottosezione E2 – Altre passività
- Sezione F – Titoli connessi con investimenti diretti e altre partecipazioni
- sottosezione F1 – Attività verso l'estero – Titoli di proprietà del segnalante emessi da soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta
- sottosezione F2 – Passività verso l'estero – Titoli emessi dal segnalante di proprietà di soggetti non residenti con i quali il segnalante intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta
- sottosezione F3 – Attività e Passività verso l'estero – Partecipazioni inferiori al 10% nel capitale di società estere (o da parte di soci esteri) con le quali (i quali) il segnalante non intrattiene un rapporto di partecipazione diretta o indiretta
- Sezione G – Strumenti derivati – Posizione sull'estero

I dati devono riferirsi esclusivamente all'ultimo giorno dell'anno indicato come anno di riferimento nel questionario

LE COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DELLE HOLDING ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI FINANZIARI

HOLDING: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

SCHEMA NORMATIVO D'INSIEME

Normativa domestica:

- **ADRF** – art. 7 D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 – Creazione dell'Archivio delle comunicazioni anagrafiche del rapporto

Normativa internazionale:

- **FATCA** – D.M. 6 agosto 2015 e **CRS** – D.M. 28 dicembre 2015



Legge n. 95 del 18 giugno 2015 che ha ratificato l'accordo IGA Italia/USA e recepito il CRS

IL MEF STABILISCE NUOVI TERMINI PER LE COMUNICAZIONI CRS/FATCA

Decreto del MEF 20 giugno 2019 (Gazzetta Ufficiale del 9 Luglio 2019)



- **Sposta i termini** previsti per la trasmissione delle informazioni finanziarie relative all'anno solare precedente dal 30 aprile **al 30 giugno di ciascun anno.**
- il commentario e il manuale di attuazione del CRS rappresentano strumenti illustrativi ed interpretativi
- adeguare la nostra legislazione alla direttiva 2014/107/UE (DAC2) del Consiglio recante modifiche della direttiva 2011/16/UE circa lo scambio automatico di informazioni nel settore fiscale.

DAC 6 – DIRETTIVA 2018/16/UE



D.Lgs. N. 100/2020 (ha dato attuazione in Italia alla Direttiva DAC6)

D.M. 17 novembre 2020 del Ministero dell'Economia e delle finanze

Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 364425 del 26 novembre 2020 (fissazione delle modalità tecniche per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri da parte di intermediari e contribuenti)

Circolare n. 2/E del 2021 dell'Agenzia delle Entrate (primi chiarimenti in tema di meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione)

ADRF - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

LEGISLAZIONE PRIMARIA

- Articolo 7 sesto comma D.P.R. n. 605 del 29 settembre 1973 → Creazione dell'Archivio e comunicazione delle anagrafiche del rapporto
- Articolo 11 Decreto Legge n. 201 del 6 Dicembre 2011 → Comunicazione integrativa annuale dei dati contabili

NORMATIVA SECONDARIA

- Provvedimento del 10 febbraio 2015 → impianto normative del tracciato unico
- Provvedimento del 25 gennaio 2016 → specifiche tecniche tracciato unico
- Provvedimento 27 giugno 2016 → modifiche al provvedimento del 25 gennaio 2016
- Provvedimento 6 dicembre 2011 → Esiti di elaborazione e tempistiche di risposta

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sezione Dati anagrafici

L'art. 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 ha previsto la comunicazione dei dati relativi ai rapporti finanziari (integrazione dell'art. 7 del d.P.R. n. 605/1973) dettando dati e finalità.

I provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008 attuano l'art. 37 prevedendo per gli operatori finanziari:

- la comunicazione mensile
- tramite canale Entratel, sostituito dal 2016 dall'infrastruttura SID con provv. 26 gennaio 2016;

dei seguenti dati:

- Anagrafica e codice fiscale
- Tipo rapporto finanziario
- Data di apertura e di chiusura dell'anagrafica collegata al rapporto
- Ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato)

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Sezione Dati contabili

L'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011, ha previsto la comunicazione dei dati contabili.

Successivamente l'art. 23 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ha modificato il comma 4 dell'art. 11 prevedendo la comunicazione della giacenza media per conti correnti e conti di deposito

I provvedimenti del 25 marzo 2013 (comunicazione dei dati contabili e regole SID) e del 28 maggio 2015 (obbligo di comunicazione della giacenza media) attuano l'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011), prevedono:

- la comunicazione annuale
- Tramite canale SID

dei seguenti dati:

- ID rapporto - chiave principale della comunicazione
- Dati contabili del rapporto (v. allegato 2 al provvedimento 26 gennaio 2016)
- Tipologia rapporto secondo il codice tipo rapporto

FINALITA' DI UTILIZZO DEI DATI

Fin dall'origine (decreto legge 4 luglio 2006, n. 223)

- Fiscali (Agenzia Entrate, Guardia di Finanza e Agenzia Dogane, tramite la procedura telematica indagini finanziarie)
- Riscossione mediante ruolo
- Penale (Autorità Giudiziaria ed Ufficiali di P. G. delegati)
- Prevenzione del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria presso la Banca d'Italia (U.I.F.))
- Antimafia (Direzione Investigativa Antimafia)
- Valutaria (Nucleo Polizia Valutaria Guardia di Finanza)
- Indagini Consob

Dal 2015

- utilizzo dei saldi per analisi del rischio (comma 4 dell'art. 11 del Decreto legge n. 201/2011 come modificato dall'art. 1, comma 314 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - legge finanziaria 2015)
- pignoramento presso terzi nei procedimenti civili (Art. 492-bis c.p.c.)

Dal 2016: Controlli ISEE (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159, Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))

Dal 2019: Utilizzo dei dati contabili e saldi da parte della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione (legge 30 dicembre 2018, n. 145)

COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI – MODALITÀ E TERMINI

DATI ANNUALI MENSILI

NEI TERMINI

- ✓ Invio ordinario dei dati mensili (nuovi rapporti e chiusure) → entro il mese successivo
- ✓ Invio degli aggiornamenti anagrafici dei soggetti del rapporto (subentro, cessazione delegato, reintestazione, ecc.) con invio straordinario comunicazione '2 aggiornamento/sostituzione' → entro il mese successivo

FUORI TERMINE

- ✓ Invio straordinario di tipo '1 nuovi rapporti' per comunicare tardivamente nuovi rapporti e nello stesso flusso anche i dati contabili delle annualità scadute (se il tipo rapporto lo prevede)
- ✓ Per le comunicazioni di chiusura dei rapporti, inviate oltre il mese di riferimento, va sempre effettuato l'invio straordinario di tipo '2 aggiornamento/sostituzione rapporti'

COMUNICAZIONI ALL'ARCHIVIO DEI RAPPORTI – MODALITÀ E TERMINI

DATI ANNUALI MENSILI

NEI TERMINI DI INVIO DEI DATI CONTABILI ANNUALI E LORO CONSOLIDAMENTO

- ✓ Entro il 15 febbraio di ciascun anno e nei 90 gg. successivi possono essere inviate solo comunicazioni ordinarie di tipo '3 saldi annuali' per l'annualità in scadenza (anno n-1)

OLTRE IL TERMINE DI CONSOLIDAMENTO DEI DATI CONTABILI

- ✓ Oltre i 90 gg. le informazioni dei saldi possono essere inviate soltanto attraverso l'invio straordinario di tipo '2 aggiornamento sostituzione rapporti': in questo caso va riproposto il rapporto nella sua interezza comprese le anagrafiche e i dati contabili della annualità in corso e precedenti.

ESITI DI ELABORAZIONE → Entro 60 gg. dagli invii sono restituiti gli esiti mensili e annuali

FAQ AGENZIA ENTRATE del 2 febbraio 2020

Holding: quali sono le modalità di comunicazione all'Archivio delle partecipazioni e delle obbligazioni?

La circolare n. 18/E del 2007 al paragrafo 4.2 annovera tra i rapporti oggetto di comunicazione da parte delle holding:

- 1) le partecipazioni;
- 2) i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate;
- 3) i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime;
- 4) il c.d. “cash pooling”;
- 5) **il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento).**

FAQ AGENZIA ENTRATE DEL 2 FEBBRAIO 2018

Tra i prestiti obbligazionari indicati al punto 3 sopra riportato rientrano gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi emessi ai sensi dell'art. 2346 sesto comma c.c.

In particolare:

- **per partecipazioni oggetto di comunicazione all'Archivio si intendono quelle iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie.** Esse vanno comunicate all'Archivio con il codice rapporto 22;
- i finanziamenti e i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime, devono essere comunicati con il tipo rapporto 18,
- il c.d. “cash pooling”, è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o ‘pool leader’ o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; non è richiesta alcuna comunicazione alle società aderenti al ‘pool’;
- le garanzie, sono da comunicare col codice rapporto 16.

TIPO DI COMUNICAZIONE

Modalità di compilazione del Tracciato Unico per la trasmissione delle Comunicazioni all'Archivio dei Rapporti Finanziari

- Per i tipi di rapporto 16, 18 e 22 è richiesta solo la «comunicazione mensile»
- 1) **Tipo di comunicazione 1: «NUOVI RAPPORTI»** da utilizzare per comunicare la nascita di rapporti nel mese precedente a quello di invio o rapporti mai comunicati in precedenza.
- 2) **Tipo di comunicazione 5: «CHIUSURA»** per comunicare la chiusura di rapporti avvenuta nel mese precedente a quello di invio. Non è richiesta la COMUNICAZIONE ANNUALE
- Per il **tipo di rapporto 01 (Cash pooling)** è richiesta anche la «comunicazione annuale» dei saldi e del totale degli accrediti e degli addebiti in corso d'anno

LA COMUNICAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ QUOTATE

LE PARTECIPAZIONI

Consulenza giuridica 15 del 2020

Le partecipazioni sono oggetto di comunicazione all'Archivio se iscritte in bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie. L'obbligo sussiste a prescindere che trattasi di partecipazioni in società quotate o meno.

I FINANZIAMENTI

FAQ del 20.2.20

Il codice 18 deve essere utilizzato anche i prestiti obbligazionari e gli strumenti finanziari partecipativi e non partecipativi, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding.

IL «CASH POOLING»

FAQ del 20.2.20

Il c.d. "cash pooling" è da comunicare con il codice rapporto 01 e, pertanto, i relativi dati contabili seguono le stesse regole di valorizzazione previste per i conti correnti; il soggetto obbligato alla comunicazione è la sola capogruppo o 'pool leader' o comunque il soggetto mandatario per la gestione della tesoreria del gruppo; la comunicazione del "cash pooling" da parte delle società aderenti al 'pool' è richiesta solo nel caso in cui la "pool leader" non sia assoggettata agli obblighi di cui all'art. 7, comma 6, Dpr. 605/1973.

IL «CASH POOLING» Valorizzazione

A partire dai dati di riferimento dell'anno 2014, le banche e le Poste italiane S.p.A. inviano, in base al provvedimento del 28 maggio 2015 - pdf, le informazioni della giacenza media annua per i rapporti codice 01 (conto corrente), codice 03 (Conto deposito a risparmio libero/vincolato) e codice 09 (Conto terzi individuale/globale).

Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua si determina dividendo la somma delle giacenze giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto risulta attivo. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta.

La trasmissione delle informazioni relative alla giacenza media annua, deve tener conto dei seguenti criteri:

- in presenza di giacenza media negativa, va inserito sempre il valore zero;
- per i conti in divisa estera il valore della giacenza media viene esposto secondo le regole previste per l'archivio dei rapporti finanziari;
- le informazioni della giacenza media annua vanno trasmesse per tutti i soggetti persone fisiche e non fisiche che siano titolari di una delle tipologie di rapporto.

LE GARANZIE

FAQ del 24.3.16

Occorre distinguere tra garanzie rilasciate e ricevute:

- nel caso di garanzia prestata, il terzo in favore dei quali la garanzia viene rilasciata vanno segnalati con codice ruolo titolare 0 (Titolare o contitolare) o 4 (Titolare ditta individuale)
- nel caso di garanzia ricevuta da terzi, il garantito viene segnalato con codice 8 e il terzo garante con il codice ruolo 0 o 4
- in ogni caso, il finanziamento collegato alla garanzia va segnalato come rapporto autonomo con codice 18, salvo quanto indicato al paragrafo 4.3 della circolare n.18/E del 2007 («*Eventuali garanzie vanno comunicate come rapporto a sé stante solo se non comprese nel contratto di factoring*».)

La segnalazione con codice ruolo 8 è dovuta solo in caso di garanzia prestata da terzi al proprio cliente. Pertanto, fermo restando il codice ruolo 0 o 4 per il terzo prestatore della garanzia, si riferirà il codice ruolo 8, a seconda dei casi:

- al terzo, garantito nei confronti dell'operatore finanziario che invia la comunicazione;
- allo stesso operatore finanziario, che ottiene garanzia per sé.

COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (CODICE RUOLO 7) - OBBLIGO DELLE HOLDING

FAQ AGENZIA ENTRATE del 5 maggio 2016



- Gli obblighi comunicativi di cui all'articolo 7, sesto e undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, permangono nei confronti delle holding.
- La **comunicazione** del dato del **TITOLARE EFFETTIVO** del rapporto finanziario deve essere rilevato secondo i criteri applicabili ai fini della **normativa antiriciclaggio**, come indicato nell'Allegato 1 al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016.

LA PARTICOLARITA' DELLA HOLDING SOCIETA' SEMPLICE

PERCHÉ COSTITUIRE UNA HOLDING

- 1) Esigenze di ordine produttivo commerciale
- 2) Necessità di carattere finanziario
- 3) Crescita e diversificazione del business
- 4) Ingresso terzi nella compagine societaria
- 5) Razionalizzazione fiscale (iva di gruppo, gruppo Iva, consolidato fiscale, holding in paese efficiente, sfruttamento Pex)
- 6) Salvaguardia del patrimonio di famiglia
- 7) Necessità legate al passaggio generazionale
- 8) Ogni altra necessità che vi venga in mente!

QUALE FORMA SOCIETARIA DELLA HOLDING?

Compresi gli OBIETTIVI ed i VANTAGGI che si possono conseguire tramite lo strumento della HOLDING, bisognerebbe valutare un ulteriore aspetto:

- **QUAL È LA FORMA SOCIETARIA PIU' ADATTA PER COSTITUIRE UNA HOLDING?**

La scelta deriva dalla risposta al seguente quesito:

- **QUALE ATTIVITA' DEVE SVOLGER LA HOLDING?**
 - Pura gestione immobiliare;
 - Gestione mista di partecipazioni e immobiliare;
 - Attività mista operativa

Se la risposta è:

Solo attività di gestione di partecipazioni o eventualmente di gestione di partecipazioni e attività di gestione immobiliare

LA SOCIETA' SEMPLICE POTREBBE ESSERE LA SOLUZIONE MIGLIORE

La società semplice, il modello base delle società di persone, non può svolgere attività commerciale, ma può gestire partecipazioni ed immobili destinati ad es. alla locazione (ma non alla rivendita).

Proprio per il fatto che viene costituita per la detenzione di patrimonio personale (immobili e/o quote societarie) è particolarmente consigliato il suo utilizzo con il coniuge o i familiari, poiché non operando in campo commerciale, si limita a svolgere il ruolo di «cassaforte del patrimonio familiare»

HOLDING SOCIETÀ SEMPLICE

STRUTTURA SEMPLICE, PRATICA E MALLEABILE

E' la forma più elementare di organizzazione societaria per l'esercizio di un'attività economica caratterizzata da:

- 1) Forma libera per la conclusione del contratto sociale salvo rispettare quella prevista per la particolare natura dei beni oggetto di conferimento
- 2) Divieto di esercizio di attività commerciali
- 3) Ampia possibilità di deroga alla disciplina legale onde adattare le clausole contrattuali alle specifiche esigenze dei soci
- 4) Assenza di particolari formalismi nella gestione
- 5) Regime impositivo caratterizzato da «trasparenza» rispetto ai soci ovvero da prelievi impositivi alla fonte o sostitutivi

HOLDING - SOCIETÀ SEMPLICE ANCHE NELLA GESTIONE

GESTIONE MINIMA

- Costituzione senza notaio
- Modifiche societarie senza notaio
- Tutti i soci amministrano senza deleghe
- No contabilità
- No bilanci

ASPETTI FISCALI

- Tassazione per trasparenza

S.S. - FLESSIBILITÀ CLAUSOLE CONTRATTUALI

Lo schema legale del **contratto sociale**:

- 1) Possibile limitazione del potere di amministrazione e rappresentanza ad alcuni soltanto dei soci (secondo taluni possibile nomina di amministratori non soci)
- 2) Possibile esclusione della responsabilità patrimoniale per i soci non amministratori
- 3) Specifica regolamentazione della successione per morte alternativa alla liquidazione della quota in favore degli eredi
- 4) Possibile conferimento del mero godimento di beni o di prestazioni d'opera

Possibile fissazione:

- 1) di regole particolari nelle procedure di distribuzione degli utili
- 2) di criteri particolari di calcolo del valore di liquidazione delle quote dei soci (esclusivo parametro di bilancio – esclusione dei plusvalori latenti – ecc.)

S.S. - FORMALISMI GESTIONALI

Le società semplici sono iscritte in una sezione speciale del Registro delle Imprese ma:

- 1) Non hanno obbligo di tenuta di scritture contabili: da contemperare con l'obbligo del rendiconto gestionale e con l'opportunità fiscale di redazione di un inventario (utile una esplicita previsione statutaria in tale senso con indicazione dei criteri di valutazione)
- 2) Non hanno obbligo di deposito del bilancio nel registro delle imprese
- 3) Non hanno l'obbligo di presentazione del Modello Redditi SP se non dichiarano redditi (holding, salvo incasso dividendi e realizzo capital gain)
- 4) La formazione della volontà dei soci è libera e non necessariamente assembleare

SS. – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

- L'Agenzia delle Entrate nella risposta alla consulenza giuridica 956-22/2020 ha chiarito che anche le holding di partecipazione costituite in forma di società semplice sono tenute ad adempiere agli obblighi di comunicazione all'anagrafe tributaria, ai sensi dell'art. 7 D.P.R. 605/1973.
- L'art. 162 bis del TUIR è applicabile a tutti i soggetti d'imposta e non solo alle società commerciali.
- L'assenza dei bilanci non è considerata rilevante poiché le informazioni rilevanti nelle ss possono essere acquisite dai rendiconti annuali.

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CONFERMA PER LE SS L'ORIENTAMENTO DI ASSO HOLDING

- L'obbligo di comunicazione ai fini dell'ARF, ancor prima della conferma da parte dell'Agenzia delle Entrate è sempre stata affermata da Assoholding → **circolare n. 2 del 2019, par 8.1** posto che in presenza dei necessari requisiti, il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2016/1164/Ue (dalla quale prende origine l'art. 162 del TUIR) è avvenuto in senso ampio interessando non solo i soggetti IRES ma anche i soggetti IRPEF.
- A maggior ragione si ritiene che le ss siano per natura società pure e quindi tenute in ogni caso alle comunicazione all'Anagrafe tributaria

SE LA HOLDING HA NATURA MISTA?

Se la holding ha natura mista perché gestisce anche attività operativa commerciale, occorre abbandonare l'idea di costituire la holding come società semplice e indirizzarsi su **forme societarie più complesse** quali le **società di capitali** (s.r.l; s.pa.) e ciò al fine di evitare che l'attività operativa della holding implichi responsabilità personali da parte dei soci.

COMUNICAZIONI ANAGRAFE TRIBUTARIA

HOLDING INDUSTRIALI E COMMERCIALI



PRINCIPIO DI PREVALENZA - ELEMENTI DALL'ATTIVO DELL'ULTIMO BILANCIO APPROVATO



TEST DI PREVALENZA

LE ULTIMISSIME NOVITÀ

Circolare 4/E del 7 maggio 2021: le linee guida per le attività 2021 dell'Agenzia delle Entrate

Lo scorso 7 maggio 2021, mediante proprio comunicato, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 4/E recante medesima data, attraverso la quale ha delineato il quadro operativo dell'Amministrazione nei prossimi mesi. In particolare, nel documento, sono individuati 3 indirizzi specifici:

- Servizi ai cittadini;
- Consulenza ai contribuenti;
- Prevenzione dei fenomeni illeciti come quelli riconducibili alle frodi fiscali.

Con riferimento a quest'ultimo specifico punto, l'Agenzia ribadisce l'importanza fondamentale che riveste la trasparenza fiscale, lo scambio di informazioni e più in generale la cooperazione internazionale.

Strumenti, questi, atti a contrastare lo sfruttamento illecito delle asimmetrie impositive sussistenti tra gli Stati. In questa ottica, l'Agenzia prosegue e rafforza la propria attività di presidio finalizzata a contrastare tali attività di elusione ed evasione fiscale, riservando particolare attenzione al monitoraggio della grossa mole di dati pervenuti tramite i flussi, ormai strutturati, degli scambi automatici di informazioni provenienti dall'applicazione del CRS e delle direttive collegate al progetto Beps, tra cui anche la neo recepita DAC6.

GRAZIE

Per più informazioni

b.cortese@assoholding.it // +39 06 84 17 482

www.assoholding.it